



LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLE LAVORATRICI, DEI LAVORATORI E DELLE AZIENDE DELLA PMI





A hand in a green sleeve pointing upwards, positioned on the left side of the page.

ENFEA, ENTE BILATERALE NAZIONALE CONFAPI E CGIL-CISL-UIL

Enfea è L'Ente Bilaterale, costituito dalle associazioni **CONFAPI e CGIL, CISL e UIL** dedicato alle **Piccole e Medie Imprese** che applicano i CCNL: **UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI** sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL e ai rispettivi dipendenti. L'iscrizione del lavoratore all'Ente è automatica in quanto prevista dal CCNL di categoria.

Enfea promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL e recepiti nei CCNL in materia di: apprendistato, sviluppo della bilateralità, sostegno al reddito e osservatorio della contrattazione e del lavoro.

Le prestazioni promosse riguardano sia le **aziende aderenti** che le **lavoratrici e i lavoratori iscritti** all'Ente.

PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DELLE AZIENDE ADERENTI

L'Ente Bilaterale Enfea promuove una serie di servizi e di prestazioni al fine di fornire un sostegno concreto alle Piccole e Medie Imprese italiane. Nello specifico eroga contributi, direttamente alle aziende aderenti, con lo scopo di incentivare: la sicurezza sul lavoro; l'incremento occupazionale, tramite dei piani di formazione collegati a varie tipologie contrattuali (in particolare contratti di apprendistato);

lo sviluppo dell'apprendistato (raccolta e validazione dei piani formativi individuali e attività formativa diretta); l'assistenza contrattuale per rinnovi dei Contratti Nazionali di Lavoro a livello nazionale e territoriale nonché consulenza sull'applicazione dei CCNL di categoria, e molto altro ancora.

Legenda



Importo erogabile



Documentazione da produrre



Termine ultimo di presentazione della richiesta



CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE ESTERNA PER I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO E CONFERMA

La prestazione prevede un contributo per spese di formazione esterna, con l'obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all'apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio. La prestazione prevede inoltre l'erogazione di un bonus, alla fine del periodo di apprendistato, in caso di conferma dell'apprendista.



- € 200/annuo per ogni singolo apprendista;
- € 600 una tantum per il bonus.



- Copia del contratto di apprendistato del lavoratore per il quale si richiede l'erogazione del relativo contributo;
- documentazione attestante la formazione esterna all'azienda;
- autocertificazione firmata dall'apprendista relativa ai rimborsi previsti dall'azienda;
- copia LUL relativo al mese precedente quello in cui viene presentata la domanda;
- copia della lettera di trasformazione del rapporto, o autocertificazione (in caso di conferma dell'apprendista).



Entro tre mesi dall'effettuazione della formazione esterna e, per il bonus, entro tre mesi dalla trasformazione del contratto.



CONTRIBUTO PER ACQUISTO E FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEFIBRILLATORE

La prestazione prevede un contributo per l'acquisto di un apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A e un contributo per la formazione obbligatoria per i due addetti all'apparecchiatura.



- Fino a € 700 (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
- € 100 per la formazione.



- Fattura di acquisto del defibrillatore completa di certificazione;
- certificazione attestante la formazione teorico/pratica svolta su RCP e defibrillatore;
- dichiarazione di frequenza dei due lavoratori coinvolti nella formazione.



Entro l'anno di acquisto del defibrillatore ed entro tre mesi dalla data di certificazione della formazione dei due lavoratori.

N.B. Con accordo sindacale potranno essere concessi contributi per acquisto di ulteriori apparecchi.



CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE IN CASO DI VACCINAZIONE ANTI COVID EFFETTUATA IN AZIENDA

La prestazione prevede un contributo per le spese sostenute dall'impresa in caso di vaccinazione anti Covid effettuata in azienda e/o presso hub e/o struttura privata da personale sanitario.



€ 20 per ogni dipendente, per singola inoculazione.



- Attestazione delle spese effettivamente sostenute dall'azienda ai sensi del Protocollo per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro del 6/4/2021;
- attestazione n° inoculazioni effettuate.



Entro tre mesi dal completamento della vaccinazione.



CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE DI OPERATORE QUALIFICATO PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI DESTINATE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE

La prestazione prevede un contributo una tantum per l'assunzione di un operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.



€ 1.000.



Copia del contratto di assunzione a tempo indeterminato o lettera di trasformazione con evidenza della esplicita mansione alla transizione digitale.



Entro gennaio 2024.



CONTRIBUTO UNA TANTUM PER LA FORMAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI CHE IN FORZA DI ACCORDI SINDACALI HANNO UTILIZZATO IL CREDITO D'IMPOSTA 4.0 A SEGUITO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O DIGITALE

La prestazione prevede un contributo una tantum, destinato alle aziende che dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d'imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta.



- € 700 per aziende fino a 30 dipendenti;
- € 900 per aziende da 31 a 100 dipendenti;
- € 1.300 per aziende con oltre 100 dipendenti.



- Accordo aziendale o adesione ad accordo territoriale;
- attestazione dell'effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative.



Entro il 31 dicembre 2021 o entro tre mesi dalla fine del percorso formativo.



CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATORI EX LEGGE 68/1999

La prestazione prevede, per le aziende con più di 15 dipendenti, un contributo in caso di assunzione di un soggetto diversamente abile a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 6 mesi, purché quest'ultimo sia successivamente trasformato a tempo indeterminato; in questo caso il contributo verrà erogato dopo la trasformazione.



€ 500 una tantum.



- Copia lettera di assunzione/trasformazione, con evidenza della disabilità del lavoratore interessato;
- copia prospetto ex legge 68/99.



Entro sei mesi dalla assunzione/trasformazione.



CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DI LAVORATRICI MADRI PER REINSERIMENTO AL LAVORO POST CONGEDO MATERNITÀ

La prestazione prevede un rimborso forfettario per le spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione finalizzata al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità.



€ 500.



- Piano formativo sottoscritto dalla RSU o dalle OO.SS;
- documentazione attestante le spese direttamente sostenute dal datore di lavoro;
- relazione sugli interventi effettuati riguardanti la lavoratrice interessata al reinserimento.



Entro tre mesi dalla conclusione del percorso formativo.

N.B. Il contributo può essere richiesto anche per la formazione mediante l'utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PRESTAZIONE

Le aziende dovranno inoltrare le richieste di prestazione attraverso l'Area Aziende del Portale Enfea – ciascuna redatta sull'apposita modulistica reperibile sul sito di Enfea, allegando la documentazione indicata nel presente Regolamento per ogni specifica prestazione. Enfea si riserva comunque nella fase di esame delle domande il diritto di richiedere ulteriore documentazione.

Tutti i dati pervenuti saranno gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della riservatezza. Le domande per l'ottenimento delle prestazioni verranno esaminate da Enfea, che comunicherà l'esito all'azienda e al lavoratore di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dall'azienda alla presentazione della domanda, di norma entro 15 giorni dall'approvazione.

Per maggiori informazioni consultare il regolamento presente sul sito www.enfea.it

PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

L'Ente Bilaterale Enfea promuove ed eroga prestazioni di natura socio-assistenziale con lo scopo di fornire a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori iscritti un valido sostegno nella vita quotidiana.

Nello specifico, Enfea, tramite l'erogazione di contributi economici fornisce alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti servizi utili al sostegno del reddito, come integrazioni salariali, dell'istruzione dei propri figli, dell'occupazione e dell'assistenza domiciliare, e molto altro ancora.

Possono richiedere le prestazioni promosse da Enfea le lavoratrici e i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 6 mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione.

Legenda



Importo erogabile



Documentazione da produrre



Termine ultimo di presentazione della richiesta



CONTRIBUTO SPESE SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA INFERIORE, MEDIA SUPERIORE

La prestazione prevede l'erogazione di un contributo per le spese sostenute per la scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore.



€ 200 /anno per figlio.



Attestato di iscrizione/frequenza all'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall'istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/mensa scolastica, etc) in cui sia riportato il nominativo dello studente, il tipo (grado) di scuola e l'anno di iscrizione. Non si accettano autocertificazioni.



Dal 1° ottobre dell'anno scolastico in corso, entro il 31 marzo successivo.



CONTRIBUTO SPESE UNIVERSITÀ

La prestazione prevede l'erogazione di un contributo per le spese universitarie, a condizione del rispetto del piano di studi.



€ 350 /anno per figlio e/o lavoratore.



Attestato di iscrizione/frequenza all'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda o documentazione equipollente (ricevuta pagamento MAV etc.) in cui sia riportato il nominativo dello studente e l'anno di iscrizione, unitamente a documentazione attestante il rispetto del piano di studio. Non si accettano autocertificazioni.



Dal 1° ottobre dell'anno scolastico in corso, entro il 31 marzo successivo.



CONTRIBUTO SPESE LAUREA

La prestazione prevede l'erogazione per le spese di laurea, a condizione del conseguimento del titolo di laurea con il massimo dei voti (110/110).



€ 1.000 per figlio e/o lavoratore.



Certificato di laurea conseguita nell'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda riportante il voto finale di laurea.



Entro 3 mesi dal conseguimento della laurea.



CONTRIBUTO PER ACQUISTO TABLET E/O PC DESTINATO AI FIGLI IN ETÀ SCOLARE (DALLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA SCUOLA MEDIA INFERIORE)

La prestazione prevede un contributo per il sostegno nella didattica a distanza, nello specifico è previsto un rimborso per l'acquisto di tablet e/o PC. Il contributo è destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore).



Fino a un massimo di € 300.



Attestazione iscrizione a scuola di/di figlio/i e idonea documentazione fiscale attestante l'acquisto del tablet e/o PC.



Entro l'anno di acquisto.



CONTRIBUTO SPESE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO/BABY SITTER)

La prestazione prevede l'erogazione di un contributo per le spese sostenute per i servizi di asilo nido e di baby sitting, per quest'ultima, è necessario che alla data di presentazione della domanda sia in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, della durata di almeno 6 mesi, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali.



€ 500 /anno per figlio.



Asilo nido:

- attestato di iscrizione/frequenza all'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall'asilo nido a cui risulta iscritto il/la figlio/a;
- copia del pagamento dell'ultima retta.

Baby sitting:

- copia della lettera di assunzione della collaboratrice/collaboratore domestico;
- attestazione versamento contributi.



Asilo nido: dal 1° ottobre dell'anno in corso, entro il successivo 31 marzo.

Baby sitting: entro il 31 marzo dell'anno successivo all'assunzione.



CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLA NASCITA/ADOZIONE DEL FIGLIO/A DEL/DELLA DIPENDENTE

In occasione della nascita del figlio/a/i del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito.



€ 2.000.



Certificato di nascita/adozione del figlio/a.



Entro l'anno di nascita del figlio/a.



CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ALLA NON AUTOSUFFICIENZA (LEGGE 104/92)

La prestazione prevede l'erogazione di un contributo a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione Inps.



€ 200 /anno.



Copia del documento Inps di autorizzazione all'utilizzo dei permessi ex legge 104/92 rilasciata al lavoratore.



Entro l'anno per il quale si richiede il contributo.



CONTRIBUTO UNA TANTUM PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI PSICOLOGICI E/O PSICHIATRICI DERIVANTI DALLA PANDEMIA COVID-19

La prestazione prevede un contributo una tantum rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo familiare e conviventi, che causa della pandemia da Covid-19, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall'inizio del trattamento, con rilevante incidenza sul bilancio familiare.



Fino a un massimo di € 1.000 per nucleo familiare.



Documentazione medica e fiscale.



Entro l'anno 2021 per eventi intercorsi fino al 30 giugno 2021 ed entro il 30 giugno 2022 per quelli successivi.



CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE, PER FAMILIARE CONVIVENTE NON AUTOSUFFICIENTE CON HANDICAP GRAVE

La prestazione prevede un contributo per le spese sostenute per l'assistenza domiciliare, per familiare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere.



€ 500 /anno.



- Attestazione disabilità del familiare convivente;
- copia del contratto di lavoro con il personale di assistenza.



Entro l'anno di attivazione del contratto di assistenza domiciliare.



CONTRIBUTO PER TRATTAMENTI INDIVIDUALI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Il lavoratore, come previsto dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) può richiedere un contributo di integrazione salariale.



- € 500 per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate;
- € 800 al superamento delle 100 giornate individuali di integrazione.



- Documentazione (autorizzazione INPS e/o decreti autorizzativi) dell'azienda da cui risultino i periodi di intervento di ammortizzatore sociale richiesti e approvati (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge);
- copia delle buste paga/LUL che riportino il calendario mensile con il dettaglio delle giornate per le quali il lavoratore è stato interessato dall'intervento nel corso dell'anno civile (1° gennaio/31 dicembre).



Entro tre mesi dal perfezionamento del requisito soggettivo previsto dal presente Regolamento.



INTEGRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA PREVISTO DAL CCNL

La prestazione prevede l'erogazione di un contributo economico in caso di periodi di malattia della durata continuativa di almeno 30 giorni, che quindi danno luogo al solo trattamento economico a carico dell'azienda (senza integrazione Inps).



€ 400 /mese, per un massimo di 6 mesi.



Copia LUL/buste paga attestanti il trattamento economico al 50% e le relative giornate di malattia.



Entro tre mesi dalla maturazione dell'ultimo mese di diritto alla prestazione.



CONTRIBUTO PER SPESE PER CURE ODONTOIATRICHE, NON COMPRESSE NEL PIANO SANITARIO DI ENFEA SALUTE, SOSTENUTE PER I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (CONIUGE E/O FIGLI/E CONVIVENTI)

A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo per le spese sostenute per le prestazioni odontoiatriche non comprese nel Piano Sanitario di Enfea Salute, destinato ai componenti del nucleo familiare (coniuge e/o figli/e conviventi).



Fino a un massimo di € 100 per ogni componente il nucleo familiare.



Documentazione medica e fiscale.



Entro il termine del periodo di sperimentazione.

NB. La richiesta di contributo non può essere ripetuta nell'arco della sperimentazione.



CONTRIBUTO SPESE ABBONAMENTO ANNUO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, REGIONALE, INTERREGIONALE, INTESTATO AL LAVORATORE

La prestazione prevede un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento annuo per il trasporto pubblico locale, regionale, interregionale (autobus e/o ferroviario) intestato al lavoratore.



25% del costo dell'abbonamento annuo del lavoratore in corso di validità, con il limite massimo di € 150 /anno, a condizione che l'abbonamento non sia stato oggetto di welfare aziendale.



- Copia abbonamento annuo mezzi di trasporto pubblico in corso di validità, intestato al lavoratore;
- copia ricevuta pagamento abbonamento annuo mezzi di trasporto pubblico.



Entro il periodo di validità dell'abbonamento.



CONTRIBUTO SOSTEGNO VITTIME VIOLENZA DI GENERE

La prestazione prevede un contributo a sostegno della lavoratrice o del lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisce di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.



€ 700.



- Certificazione rilasciata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- documentazione attestante il periodo di almeno 1 mese di astensione dal lavoro successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.



Entro tre mesi dal rientro della lavoratrice/del lavoratore in azienda.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PRESTAZIONE

La lavoratrice o il lavoratore iscritto a Enfea può effettuare le richieste per le prestazioni previste consegnando direttamente all'azienda per cui lavora, la domanda redatta sulla specifica apposita modulistica reperibile sul sito di Enfea, sottoscritta dall'azienda e dal lavoratore, allegando la documentazione indicata nel presente Regolamento per ogni specifica prestazione.

L'azienda provvederà poi a inoltrare all'Ente la domanda e la relativa documentazione necessaria tramite l'Area riservata Aziende del Portale Enfea.

Enfea si riserva comunque nella fase di esame delle domande il diritto di richiedere ulteriore documentazione. Le domande per l'ottenimento delle prestazioni verranno esaminate da Enfea, che comunicherà l'esito all'azienda e al lavoratore di norma entro 90 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dall'azienda alla presentazione della domanda, di norma entro 15 giorni dall'approvazione.

Entro il mese successivo al ricevimento del bonifico l'azienda si impegna a corrispondere al lavoratore in busta paga – alla voce “integrazione ENFEA” – l'importo della prestazione per il cui trattamento fiscale si rinvia alle vigenti disposizioni dell'Agenzia delle Entrate.

Per maggiori informazioni consultare il regolamento presente sul sito www.enfea.it





www.enfea.it

seguici su:



www.enfeanews.it